



COMUNE DI OSPEDALETTO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 35 dd. 28.11.2012.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 06 dd. 26.03.2019.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 16 dd. 26.06.2019**

INDICE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO

ARTICOLO 2

COMPETENZE

ARTICOLO 3

RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

ARTICOLO 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 7

DEPOSITO DELLA SALMA NEL IERETRO

ARTICOLO 8

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

ARTICOLO 9

FERETRI PER INUMAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

ARTICOLO 10

FORNITURA GRATUITA DI 1-FERETRI

ARTICOLO 11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12

TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 13

MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

ARTICOLO 14

ORARIO DEI TRASPORTI

ARTICOLO 15

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

ARTICOLO 16

RITI RELIGIOSI

ARTICOLO 17

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

ARTICOLO 18
MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'
ARTICOLO 19
TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE
ARTICOLO 20
TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO
ARTICOLO 21
TRASPORTO DI CENERI E RESTI

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

ARTICOLO 22
ELENCO CIMITERI
ARTICOLO 23
DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA
ARTICOLO 24
AMMISSIONE NEL CIMITERO

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 26
SPAZI O AREE CIMITERIALI

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 27
INUMAZIONE
ARTICOLO 28
CIPPO
ARTICOLO 29
TUMULAZIONE

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 30
ESUMAZIONI ORDINARIE
ARTICOLO 31
AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
ARTICOLO 32
ESUMAZIONE STRAORDINARIA
ARTICOLO 33
ESTUMULAZIONI
ARTICOLO 34
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
ARTICOLO 35
OGGETTI DA RECUPERARE
ARTICOLO 36
DISPONIBILITÀ. DI MATERIALI

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 37

CREMATORIO

ARTICOLO 38

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

ARTICOLO 39

URNE CINERARIE

ARTICOLO 40

DESTINAZIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 41

AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE CENERI

ARTICOLO 42

DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 43

CREMAZIONE, ESITI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 44

ORARIO

ARTICOLO 45

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

ARTICOLO 46

DIVIETI SPECIALI

ARTICOLO 47

RITI FUNEBRI

ARTICOLO 48

EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE

ARTICOLO 49

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

ARTICOLO 50

MATERIALI ORNAMENTALI

TITOLO III -CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 51

NICCHIE OSSARIO PER RESTI MORTALI

ARTICOLO 52

DURATA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 53

MODALITÀ DI CONCESSIONE

CAPO II -REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 54

REVOCA

ARTICOLO 55

DECADENZA

ARTICOLO 56

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

ARTICOLO 57

ESTINZIONE

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 58

ACCESSO AL CIMITERO

ARTICOLO 59

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

ARTICOLO 60

ORARIO DI LAVORO

ARTICOLO 61

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

ARTICOLO 62

VIGILANZA

ARTICOLO 63

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FENALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 64

MAPPA

ARTICOLO 65

ANNOTAZIONI IN MAPPA

ARTICOLO 66

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 67

CAUTELE

ARTICOLO 68

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 65

CONCESSIONI PREGRESSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 e s.m., al D.P.R. 10.09.1990 n° 285 e s.m., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia, dei cimiteri e locali annessi, sulla cremazione ed in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 44 e seguenti della L.R. 04.01.1993 n° 1 e s.m., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del Servizio individuato dalla competente Azienda Provinciale Servizi Sanitari (APSS).

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) l'inumazione in campo comune per le salme di persone indigenti;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- d) il feretro ed il trasporto nell'ambito comunale per le salme di persone indigenti, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

3. Tutti gli altri servizi, ad eccezione delle concessioni, sono sottoposti al rimborso da parte dell'utente, dei costi sostenuti dal Comune.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 e s.m., che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n° 285/90 e s.m..

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio di cui al comma precedente è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte a causa di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'APSS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D.Leg.vo 17.03.1995 n° 230 e s.m..

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 7

Deposito della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; eccezionalmente madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto

nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della APSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato dal Comune.
2. Esso vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali con i quali sono costruiti sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n° 285/90 e s.m.;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra in zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n° 285/90 e s.m., si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del medesimo D.P.R. n° 285/90 se il trasporto è per o dall'estero;

c) per trasporti da Comune a Comune, con percorso inferiore ai 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n° 285 e s.m.;

d) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera e), nel caso in cui il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la cassa deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente della APSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non

sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. o A.P.S.S. competente per il Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte inferiore della cassa metallica un'ideale apertura, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n° 285/90 e s.m..

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica, con l'indicazione della Ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all'art. 9, lettera a), per l'inumazione di persone appartenenti a famiglie bisognose.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. I criteri sulla base dei quali potrà essere dichiarato lo stato di indigenza o di bisogno saranno fissati annualmente con apposito provvedimento.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sull'esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte, della salma.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12

Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. n° 285/90 e s.m..

2. Il trasporto come sopra può essere effettuato pure a cura della famiglia, con servizi e trattamenti speciali.

3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

4. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/90 e s.m..

ARTICOLO 13

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione delle modalità ed il percorso dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.

ARTICOLO 14

Orario dei Trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. Gli autoveicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno un quarto d'ora prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 15

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n° 285/90 e s.m., salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 16

Riti Religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 17

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n° 285/90 e s.m. chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno,

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' A.P.S.S., può autorizzare il trasporto al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al cimitero o fuori Comune di nati morti e feti, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'A.P.S.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, con l'eventuale divieto del corteo quando ciò sia indispensabile ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'APSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con Decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di destinazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del personale incaricato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero,

ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 12.

7. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25, 1° comma, e 25, 2° comma, del D.P.R. n° 285/90 e s.m..

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico Decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 20

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino dd. 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n° 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285/90 e s.m.; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento.

ARTICOLO 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n° 285/90 e s.m..

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 39.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 22

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, di cui al RD. 27.07.1934 n° 1265 e s.m. il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero di Ospedaletto.

ARTICOLO 23

Disposizioni generali - vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salve le ipotesi di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n° 285/90 e s.m., in presenza delle prescritte autorizzazioni.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 44 e seguenti della L.R. 04.01.1993 n° 1 e s.m.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero o al personale di Ditta esterna incaricati.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n° 285/90 e s.m..
6. Il Dirigente dei Servizi Igiene pubblica dell'APSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 24

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Sono altresì ricevute le salme di persone morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché residenti nel Comune al momento della nascita.
4. Il Sindaco può autorizzare, per particolari motivi, la sepoltura anche di salme di persone non residenti nel Comune e decedute fuori da esso.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse avverrà cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 26

Spazi o aree cimiteriali

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite, da destinarsi a :
 - a) campi di inumazione comune denominati: *cimitero vecchio e cimitero nuovo*;
 - b) cellette ossario e nicchie cinerarie (colombari);
 - c) ossario comune e cinerario comune;
 - d) un deposito di osservazione;
 - e) una cappella;
 - f) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n° 285/90 e s.m..
3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 27

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione in campo comune vengono assegnate gratuitamente;
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 1,50) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,30 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 1,50) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,30 da ogni lato.
3. Al fine di rispettare le tradizioni locali in materia di culto dei morti, nel *cimitero nuovo* su richiesta dei privati è possibile assegnare per le inumazioni in campo comune uno spazio di m. 1,60 di larghezza anziché di m. 0,80, in modo da permettere, anche prima del periodo normale di inumazione di 10 anni, la sepoltura in adiacenza di un congiunto della persona deceduta. Nelle fosse a inumazione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine.
4. Ciascuna fossa deve essere scavata a 1,50 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi è stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
5. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..
6. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m..

ARTICOLO 28

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal

Comune, costituito da materiale resistente plastica o legno agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 5 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal Comune, in sostituzione del cippo, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, l'installazione, di croci o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, di altezza comunque non superiore a cm. 100 e/o di un copritomba delle dimensioni di max cm. 80 x 200 ovvero di cm. 160 x 200, nel caso di cui al colma 3 del precedente articolo 27, la cui superficie coperta complessiva non sia comunque superiore ai 2/3 della superficie della fossa.

3 bis *“È possibile derogare alle dimensioni previste dall'articolo 28, comma 3, del presente Regolamento qualora, nella parte vecchia del cimitero, evidenti ed oggettive ragioni tecniche, da evidenziarsi nel provvedimento di deroga, ne impediscano l'effettiva applicazione.”;*

4. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 3 sono rilasciate secondo quanto disposto dal successivo articolo 44-48.

5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n° 285/90 e s.m..

ARTICOLO 29

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di cassette contenenti resti o urne cinerarie in opere murarie (cd. colombari) costruite dal Comune, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III° del presente regolamento.

2. Le cassette per la raccolta dei resti mortali dovranno essere in zinco. Le dimensioni massime delle cassette per i resti o delle urne cinerarie sono di cm. 34 x 34 x 60.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 30

Esumazioni Ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n° 285/90 e cioè di n. 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile il periodo che va dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, in funzione della disponibilità di spazio nel cimitero, seguendo un ordine rigorosamente cronologico cominciando dalle fosse che sono state occupate per prime, trascorso come minimo il turno ordinario di cui al comma 1.

4. È compito dell'incaricato comunale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

5. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono e le eventuali ceneri, contenute nell'urna nell'apposito pozzetto, dovranno essere diligentemente raccolte e depositate rispettivamente nell'ossario e nel cinerario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette ossario da

essi ottenute in concessione all'interno del cimitero.

6. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 29; per le ceneri contenute nell'apposita urna si prescinde da tale disposizione.

ARTICOLO 31

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del responsabile dell'apposito Ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che abbiano a svolgersi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Egli curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da pubblicare all'Albo comunale ed alle porte del cimitero ed eventuali altri luoghi, con congruo anticipo.

ARTICOLO 32

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n° 285/90 e s.m..

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa della morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. In tal caso, l'esumazione è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'APSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'APSS o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 33

Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie riguardano, per il cimitero di Ospedaletto solamente le nicchie per resti mortali o urne cinerarie, eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, con deposito dei resti nell'ossario/cinerario comune.

2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 34

Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossari, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D.

23.12.1865 n° 2704 e s.m., trasmettendo al competente ufficio la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 35

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del competente ufficio comunale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 36

Disponibilità di materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni, al momento delle esumazioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, se possono essere di interesse, alienarli.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi in restituzione alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 37

Cremazione

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvarrà dell'impianto funzionale più vicino, valutando l'opportunità di intervenire a parziale copertura delle spese di trasporto.

ARTICOLO 38

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del Comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

ARTICOLO 39

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è solamente tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

ARTICOLO 40

Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario) o interrata in area di inumazione in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne integrità nel tempo.

2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione, secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate, le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero, denominato cinerario comune.

4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal Comune.

ARTICOLO 41

Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.

2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.

3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.

4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune perché siano conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero disperse nel cinerario comune; la circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del Comune di decesso, quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione, il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

ARTICOLO 42

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune aree, e in natura, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.

La dispersione è consentita unicamente:

- a) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
 - b) nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
 - c) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - d) nel cinerario comune.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

ARTICOLO 43

Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi,

possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.

2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. n° 285/90 e s.m..

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 44

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al rilascio di specifico permesso, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 45

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, il pubblico non può entrare che a piedi, fatto salvo l'uso di mezzi leggeri per disabili.
2. É vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che svolgano all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 46

Divieti Speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio; per fotografare e/o filmare cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio;
 - l) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo si tratti di attività debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi e frasi offensivi del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica può essere deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 47

Riti Funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 48

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo quanto previsto al precedente articolo ____.
2. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale, la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente regolamento, le quali potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
3. Per la collocazione di lapide croci, monumenti, ricordi, simboli, di cui al comma 1, i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto, presentano in duplice copia all'ufficio comunale una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno delle opere da eseguirsi, con le relative misure.
4. I lavori potranno essere avviati alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori potranno essere avviati anche prima di tale termine, qualora l'ufficio ne riconosca espressamente la regolarità.
5. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale a ciò incaricato dovrà essere in possesso della copia della documentazione presentata dall'ufficio, riportante gli estremi della ricevuta; tale documentazione dovrà essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
6. Il Sindaco potrà concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
7. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
8. Con ordinanza del Sindaco potrà essere ordinata la rimozione di scritte o epigrafi ritenute indecorose o contrarie al sentimento della pietà dei defunti.
- 9.-E' consentito il collocamento della fotografia del defunto, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite nel successivo art. 49 e che non invadano le tombe altrui o i passaggi attigui.

ARTICOLO 49

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi

li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nei periodi opportuni il personale comunale o ditte all'uopo incaricate cureranno la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3. In ogni caso i fiori e le piante ornamentali non dovranno superare il metro di altezza e non dovranno debordare dall'area della sepoltura.

ARTICOLO 50

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro e/o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura o che in qualunque modo non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° e 2° comma verranno adottati previa diffida diretta agli interessati, se noti o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali e degli oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 36, in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 51

Nicchie ossario per resti mortali

1. Le concessioni in uso dei manufatti del Comune riguardano le nicchie ossario per resti mortali e le nicchie per urne cinerarie
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

ARTICOLO 52

Durata e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n° 285/90 e s.m..
2. La durata è fissata in 15 anni.
3. Su istanza dell'originario concessionario o dei legittimati alla richiesta di subentro, purché residenti nel Comune, è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.

ARTICOLO 53

Modalità di concessione

1. Le concessioni di cui all'art. 51 possono essere rilasciate solo in presenza dei resti mortali o dell'urna cineraria.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei posti disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso della nicchia ossaria non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 54

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. n° 285/90 e s.m., è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per l'ampliamento e/o la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente

sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero indicato dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei resti. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 55

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi :
 - a) quando la nicchia ossaria o la nicchia per ceneri individuale non sia stata occupata da ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale ed a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 56

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione dei resti o ceneri, rispettivamente, in ossario o in cinerario comune.

ARTICOLO 57

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 52 ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n° 285/90 e s.m..
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento dagli interessati, rispettivamente, nell'ossario o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 58

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e/o manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a libera scelta, se tenuti.
2. Prima dell'inizio di qualsiasi tipo di lavoro su delle tombe è fatto obbligo di presentare le relative autorizzazioni al personale addetto al cimitero, fatto salvo il disposto del successivo 3° comma.
3. Per le semplici riparazioni, la pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso anche verbale del personale addetto al cimitero.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 46.

ARTICOLO 59

Introduzione e deposito di materiali

1. All'interno del cimitero è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente ai lavori deve essere riordinato.

ARTICOLO 60

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese e gli artigiani di cui ai precedenti artt. 58 e 59 è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, che devono essere riconosciute da parte dell'Ufficio.

ARTICOLO 61

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti detterà le istruzioni relative al comportamento da tenere per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Nel periodo indicato le imprese e gli artigiani dovranno sospendere tutti i lavori e

provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di eventuali armature e ponti.

ARTICOLO 62

Vigilanza

1. Il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere dei lavori sia conforme ai progetti approvati ed alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni, anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

ARTICOLO-63

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero medesimo.

2. Altresì il personale addetto al cimitero è tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato di:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 64

Mappa

1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture, ai fini dell'aggiornamento continuo delle posizioni delle sepolture. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 65

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa di cui al precedente articolo viene annotata ogni sepoltura in campo comune, ogni modificazione o cessazione che si verifichi e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del/i defunto/i;
- b) la data della sepoltura;
- c) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 66

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto al servizio cimiteriale è tenuto altresì a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n° 285/90 e s.m., il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 67

Cautele

1. Chi domanda al Comune un qualsiasi servizio (inumazione, cremazione, esumazione, traslazione, ecc.) od una concessione (nicchie, ecc.) o l'autorizzazione per l'apposizione di croci, lapidi, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea alle azioni che ne conseguano.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino al monito in cui non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una

sentenza del competente Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 68

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Spetta al dipendente responsabile del procedimento, individuato ai sensi della vigente normativa, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compreso il rilascio degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento.

ARTICOLO 69

Concessioni pregresse

3. Le concessioni di nicchie ossario sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato rilasciato il relativo atto di concessione, vengono riconosciute aventi validità fino al 31.12.2012.
